



18906-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da:

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -
Ercole Aprile - Relatore -
Maria Silvia Giorgi
Maria Sabina Vigna
Stefania Riccio

Sent. n.sez. 593
UP - 20/04/2021
R.G.N. 15600/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 25/11/2019 della Corte di appello di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo
l'annullamento della sentenza impugnata;
udito per la parte civile (omissis) l'avv. (omissis) , in sostituzione
dell'avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il
rigetto del ricorso.

7

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado del 27 novembre 2017 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva condannato (omissis) in relazione ai reati di cui agli artt. 610 e 61 n. 9 cod. pen. (capo a), 479 cod. pen. (capo c) e 368 cod. pen. (capo d), per avere, il 3 maggio 2011, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione di agente della polizia municipale di (omissis), dopo essere entrato in un bar per intimare a (omissis) di spostare la vettura parcheggiata in divieto di sosta, afferrato lo stesso per il bavero della giacca e per la spalla, trascinandolo fuori dal locale e così costringendolo ad abbandonare il bar contro la sua volontà; nonché per avere nella stessa giornata redatto una falsa informativa di reato, attestando di essere dovuto intervenire perché il (omissis) aveva bloccato il traffico parcheggiando la vettura in divieto di sosta e che il predetto gli aveva lanciato contro un portadocumenti cagionandogli lesioni personali, così accusandolo di tale reato pur sapendolo innocente.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso lo (omissis), con due distinti atti sottoscritti da ciascuno dei suoi due difensori, il quale ha dedotto i motivi così sintetizzabili.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente confermato la prima pronuncia con riferimento al reato del capo d'imputazione a), omettendo di valutare tutti i motivi dell'appello e limitandosi a mutuare acriticamente il contenuto della sentenza di primo grado: nonostante manchi un verbale di acquisizione delle videoregistrazioni valorizzate a fini di prova a carico e benché non siano state considerate le immagini video che erano state segnalate a discarico dal consulente tecnico di parte (primo punto atto a firma dell'avv. (omissis)); immagini che, se correttamente valutate, avrebbero escluso la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di violenza privata, così smentendo la deposizione testimoniale della compagna del (omissis), inattendibile perché persona non disinteressata rispetto all'esito del processo, accreditando, invece, quella del teste (omissis) che aveva escluso l'impiego da parte dell'imputato di alcuna forma di violenza (punto c), prima parte, dell'atto a firma dell'avv. (omissis).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la prima pronuncia con riferimento al reato del capo d'imputazione c), benché non fosse affatto stato smentito che l'intervento dello (omissis) era stata determinato dalla presenza di più auto in divieto di sosta vicino ad un esercizio commerciale

(secondo punto atto a forma dell'avv. (omissis)); e che la circostanza del lancio da parte del (omissis) del portadocumenti all'indirizzo dell'imputato era stata confermata dalla compagna della persona offesa (punto c), seconda parte, dell'atto a firma dell'avv. (omissis).

2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 178, lett. b), 179, 260 e 357 cod. proc. pen., per avere la Corte salentina omissis di considerare le censure che la difesa aveva formulato in ordine alla 'irrituali' modalità con le quali i carabinieri avevano proceduto all'acquisizione del supporto relativo alle videoregistrazioni eseguite all'interno e all'esterno del bar in cui si erano verificati i fatti di causa e alla estrazione del relativo contenuto: registrazioni che erano state poi riversate su un dvd senza il rispetto delle formalità previste per la sottoposizione a sequestro di quel supporto e per garantire la conformità della copia informatica all'originale, dunque acquisite con atti nulli ovvero inutilizzabili (punto b) dell'atto a firma dell'avv. (omissis)).

2.4. Mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello omissis di motivare le ragioni del diniego di concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche (terzo punto atto a firma dell'avv. (omissis)), senza neppure valorizzare il dato segnalato dalla difesa, consistente nel comportamento processuale tenuto dal prevenuto (punto c) dell'atto a firma dell'avv. (omissis)).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

2. I primi due motivi del ricorso – aventi analogo contenuto e, perciò, esaminabili congiuntamente – non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali. I rilievi formulati al riguardo dal ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, peraltro, vi è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale.

Va aggiunto che la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c), dello stesso codice di rito (così, da ultimo, Sez. 4, n. 51525 del

04/10/2018, M., Rv. 274191; conf. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153, per la quale è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quando è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dalla lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.); e che nella fattispecie non è riconoscibile alcuna falsa applicazione o inosservanza delle norme incriminatrici contestate.

Per il resto solo formalmente è stato denunciato un vizio di motivazione, essendosi il ricorrente, invero, limitato a criticare il significato che la Corte di appello aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite.

La Corte di appello aveva chiarito, con motivazione perspicua e convincente, come la versione dell'imputato fosse stata smentita tanto dal contenuto delle immagini registrate dalle videocamere poste all'interno e all'esterno del bar dove era accaduto l'episodio in oggetto, che avevano dimostrato come non vi fosse stata alcuna situazione di congestione della viabilità (come poi falsamente attestato dal vigile urbano nella sua relazione di servizio) ma solo alcune auto parcheggiate nei pressi del marciapiede antistante quell'esercizio commerciale; e come lo (omissis) fosse entrato nel bar ed avesse afferrato per il bavero il (omissis), stratonandolo e facendolo così uscire dal locale, così usando violenza per costringere l'altro a compiere un atto non voluto; quanto dal tenore delle dichiarazioni reste dal teste (omissis), operatore che aveva accompagnato in pattuglia lo (omissis), il quale aveva ammesso che il (omissis) non aveva rivolto alcuna frase oltraggiosa all'indirizzo del vigile, ma si era limitato a consegnargli le chiavi dicendogli che poteva spostare la macchina da solo. Ricostruzione sostanzialmente accreditata anche dalla deposizione della (omissis), compagna del (omissis), che aveva riconosciuto che questi, uscito dal bar, aveva effettivamente lanciato il portadocumenti all'indirizzo dello (omissis), senza però colpirlo, a differenza di quanto il pubblico ufficiale aveva attestato nella sua relazione di servizio.

3. Il terzo motivo è inammissibile perché avente ad oggetto un'asserita violazione di legge, astrattamente integrante una discutibile ipotesi di nullità a regime intermedio, che non era stata formalmente dedotta con l'atto di appello.

L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del

provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

E' da escludere, peraltro, la configurabilità di una ipotesi di nullità assoluta ovvero di inutilizzabilità assoluta della prova, le uniche che avrebbero potuto giustificare l'esame anche d'ufficio della questione proposta: in quanto il ricorrente si è doluto del compimento da parte della polizia giudiziaria di un atto di acquisizione di elementi di prova non perché vietato dalla legge, ma perché asseritamente posto in essere in violazione delle modalità di repertazione e copia del bene sottoposto a vincolo giudiziario; dunque, di una violazione che, in linea astratta, avrebbe potuto integrare al più gli estremi di una nullità a regime intermedio.

4. Il quarto motivo del ricorso è generico.

Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale era stato chiarito come la obiettiva gravità delle condotte illecite accertate avessero giustificato le scelte in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, di cui la difesa aveva sollecitato la concessione con il richiamo ad un non meglio precisato comportamento processuale positivo.

5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo; nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e di difesa sostenute in questo grado dalla parte civile, che, in ragione dell'attività effettivamente svolta, si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 20/04/2021

Il Consigliere estensore

Ercole Aprile



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

